



PUGLIA

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA**

Via Nicola Pende, 23 – 70124 BARI

Tel. 080.5699011

Emergenza 370.1528554

Numero Verde 800.445052

Servizio Pronto A.I.A. 336.823713

Sito Internet: www.lndpuglia.it

Pec: comitatoregionalepuglia@pec.it

Pec CSAT: appello.puglia@pec.it

Pec GS: giudice.puglia@pec.it

Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N° 49 del 21 Settembre 2026

**DETERMINAZIONE SCADENZA ISCRIZIONI
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA**

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia L.N.D., visto il particolare momento recessivo che sta attraversando il Paese e che ha coinvolto altresì indubbiamente il mondo sportivo, considerate anche le notevoli difficoltà oggettive che incontrano le Società nel reperimento delle risorse economiche e nella preparazione della documentazione necessaria per l'iscrizione, e considerata, infine, la precaria situazione dell'impiantistica sportiva regionale che condiziona non poco l'intera attività agonistica ed organizzativa delle Società, ha deliberato all'unanimità, di prorogare il termine delle iscrizioni a:

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 2026

relativamente al Campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2026/2027.

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1. COMUNICATO UFFICIALE 150/AA DEL 21 SETTEMBRE 2026

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1333 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Alessio ANTICO, e della società AC NARDÒ, avente ad oggetto la seguente condotta:
Alessio ANTICO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società AC Nardò Srl, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F., per non aver corrisposto:
 - al calciatore Giacomo Mengoli, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con lodo prot. n.135 2025- 26 del 30.03.2026, comunicato alla società AC Nardò srl a mezzo pec del 02.04.2026;
 - al calciatore Guido Davi, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con lodo prot. n.144 2025-26 del 31.03.2026, comunicato alla società AC Nardò srl a mezzo pec del 08.04.2026;
 - al calciatore Camillo Francesco De Luca, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con lodo prot. n.139 2025-26 del 07.04.2026, comunicato alla società AC Nardò srl a mezzo pec del 08.04.2026;
 - al calciatore Luca Guadalupi, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con lodo prot. n.300 2025-26 del 25.03.2026, comunicato alla società AC Nardò srl a mezzo pec del 26.03.2026;
- AC NARDÒ, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Alessio Antico;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Alessio ANTICO,
 - Società AC NARDÒ, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alessio Antico;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alessio ANTICO,
 - 2 (due) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato s.s. 2026/2027 per la società AC NARDÒ;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

2. COMUNICAZIONI C.R.

2.1. SEGRETERIA

CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA

Il Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, nel prendere atto della comunicazione di rinuncia al suddetto campionato da parte delle Società **A.S.D. VEGLIE** di Veglie (Le) pervenuta in data 15 Settembre 2026 e a modifica del precedente organico pubblicato nel C.U. N. 42 del C.R. PUGLIA L.N.D. pubblicato in data 10/9/2026, ha proceduto al completamento dell'organico del Campionato Regionale di Seconda Categoria relativamente alla stagione sportiva 2026/2027, ammettendo allo stesso la seguente società:

- 1 964559 **A.S.D. VIRTUS LATIANO** di Latiano (Br)
*Società **non partecipanti al 1° turno play-off** (vedi distacco pari o superiore ai 7 punti)*
Posizione di classifica: quinto posto - anzianità federale L.N.D. 10.9.2025

CAMPIONATO REGIONALE SECONDA CATEGORIA

L'organico sarà composto da 43 squadre

- 1 947633 U.S.D. ACADEMY GIOVINAZZO
- 2 964330 A.S.D. ALIXIAS
- 3 964219 A.S.D. ATLETICO FOGGIA
- 4 953782 S.S.D. ATLETICO MARTINA 2012
- 5 934536 A.S.D. ATLETICO PEZZE 2011
- 6 955297 A.S.D. AUDACE ASCOLI SATRIANO
- 7 61667 A.S.D. AVANTI ALTAMURA 1972
- 8 964542 AZZURRI CASTELLANA ASD ET
- 9 955039 A.S.D. CALCIO CAROSINO
- 10 945489 A.S.D. DIMATEAM
- 11 70772 U.S.D. ELCE
- 12 936105 A.S.D. FOOTBALLITE ADELFA
- 13 945207 A.S.D. FOOTBALL ACQUAVIVA
- 14 942014 A.S.D. FOOTBALL CLUB SANTERAMO
- 15 938932 POL. FORTITUDO A.D.
- 16 953336 A.S.D. GIOVENTU CALCIO MURO
- 17 946067 A.S.D. GIOVENTU CALCIO SANSEVERO
- 18 918512 A.S.D. GIOVENTU PALAGIANELLO
- 19 922158 A.S.D. KIDS CLUB CONVERSANO
- 20 964592 A.S.D. LEPORANO SOCCER
- 21 949808 A.S.D. MELPIGNANO
- 22 953072 S.S.D. MONOSPOLIS S.R.L.
- 23 963333 A.S.D. MONTEIASI
- 24 962742 ORIA CALCIO S.S.D. A R.L.
- 25 964571 A.S.D. OTRANTO CALCIO (*)
- 26 964058 U.S.D. PALMARIGGI
- 27 962326 A.S.D. POLISPORTIVA MARTIUS
- 28 952794 A.S.D. PRESICCE ACQUARICA
- 29 954990 A.S.D. PRO MASSAFRA 2022

30	964411	A.S.D.	PUGLIESE
31	911634	A.S.D.	REAL SAN GIOVANNI
32	962043	A.S.D.	REDHEART SANNICANDRO GARGANICO
33	954232	A.S.D.	SAN DONACI FOOTBALL CLUB
34	964165	A.S.D.	SAN GIOVANNI ROTONDO
35	954207	A.S.D.	SANT AGATA DI PUGLIA
36	921333	A.S.D.	SOCCER GREEN SURBO
37	950280	A.S.D.	SOCCER VEGLIE
38	962200	A.S.D.	SPONGANO CALCIO
39	912795	A.S.D.	TAF CEGLIE MESSAPICA
40	944060	A.S.D.	VIRTUS CALCIO FOGGIA
41	963637	A.S.D.	VIRTUS COLLEPASSO
42	964559	A.S.D.	VIRTUS LATIANO
43	921827	A.S.D.	VIRTUS MOLFETTA

() Ammissione straordinaria in sovrannumero del Consiglio Direttivo C.R. Puglia L.N.D. con nulla osta Lega Nazionale Dilettanti in data 12/8/2026*

Il Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti nel prendere atto della nuova composizione dell'organico del Campionato Regionale di Seconda Categoria, nonché della informativa pervenuta da parte della Società A.S.D. KIDS CLUB CONVERSANO ha deliberato la nuova composizione dei gironi relativamente alla stagione sportiva 2026/2027 che qui di seguito si riporta:

CAMPIONATO REGIONALE SECONDA CATEGORIA

L'organico sarà composto da 43 squadre

GIRONE A

1	962043	A.S.D.	REDHEART SANNICANDRO GARGANICO
2	911634	A.S.D.	REAL SAN GIOVANNI
3	964165	A.S.D.	SAN GIOVANNI ROTONDO
4	946067	A.S.D.	GIOVENTU CALCIO SANSEVERO
5	964219	A.S.D.	ATLETICO FOGGIA
6	944060	A.S.D.	VIRTUS CALCIO FOGGIA
7	70772	U.S.D.	ELCE
8	955297	A.S.D.	AUDACE ASCOLI SATRIANO
9	954207	A.S.D.	SANT AGATA DI PUGLIA
10	921827	A.S.D.	VIRTUS MOLFETTA
11	947633	U.S.D.	ACADEMY GIOVINAZZO
12	964411	A.S.D.	PUGLIESE
13	936105	A.S.D.	FOOTBALLITE ADELFA
14	945207	A.S.D.	FOOTBALL ACQUAVIVA

GIRONE B

1	922158	A.S.D.	KIDS CLUB CONVERSANO
2	61667	A.S.D.	AVANTI ALTAMURA 1972
3	945489	A.S.D.	DIMATEAM
4	942014	A.S.D.	FOOTBALL CLUB SANTERAMO
5	964542		AZZURRI CASTELLANA ASD ET
6	953072	S.S.D.	MONOSPOLIS S.R.L.
7	963782	S.S.D.	ATLETICO MARTINA 2012
8	934536	A.S.D.	ATLETICO PEZZE 2011
9	912795	A.S.D.	TAF CEGLIE MESSAPICA
10	918512	A.S.D.	GIOVENTU PALAGIANELLO
11	954990	A.S.D.	PRO MASSAFRA 2022
12	938932	POL.	FORTITUDO A.D.
13	963333	A.S.D.	MONTEIASI
14	955039	A.S.D.	CALCIO CAROSINO
15	964592	A.S.D.	LEPORANO SOCCER

GIRONE C

1	964559	A.S.D.	VIRTUS LATIANO
2	962742		ORIA CALCIO S.S.D. A R.L.
3	954232	A.S.D.	SAN DONACI FOOTBALL CLUB
4	921333	A.S.D.	SOCCER GREEN SURBO
5	950280	A.S.D.	SOCCER VEGLIE
6	962326	A.S.D.	POLISPORTIVA MARTIUS
7	949808	A.S.D.	MELPIGNANO
8	964058	U.S.D.	PALMARIGGI
9	964571	A.S.D.	OTRANTO CALCIO
10	953336	A.S.D.	GIOVENTU CALCIO MURO
11	963637	A.S.D.	VIRTUS COLLEPASSO
12	964330	A.S.D.	ALIXIAS
13	962200	A.S.D.	SPONGANO CALCIO
14	952794	A.S.D.	PRESICCE ACQUARICA

ORDINANZA PREFETTURA DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI

OGGETTO: Provvedimento della Prefettura di Barletta – Andria - Trani Area I Prot. N.0056574 del 18/09/2026.

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica il provvedimento del 18 Settembre 2026, relativo alla gara di Eccellenza **UNIONE CALCIO BISCEGLIE – SQUINZANO CALCIO 1913** del 21 Settembre 2026.

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, avv. Mario PINTO, nella riunione del 21/09/2026 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

COPPA ITALIA ECCELLENZA

Gara del 17/9/2026 UNIONE CALCIO – VIGOR TRANI CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale; ai sensi dell'art. 68 comma 2 del C.G.S.

RINVIA

alla riunione del 22/09/2026 la decisione del ricorso per esigenze dell'Ufficio.

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giuseppe Conte con la partecipazione dell'Avv. Maria Giulia COLETTI (Relatore), dell'Avv. Michele Antonucci (Componente), dell'Avv. Maurizio Scardia (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 7 Settembre 2026 ha adottato il seguente provvedimento:

Gara: A.S.D. CANOSA CALCIO 1948 – A.S.D. TAURISANO 1939 del 30.08.2026 (Reclamo della società TAURISANO 1939) in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 33 dell'01.09.2026, a mezzo della quale veniva comminata la sanzione della squalifica per tre gare effettive, irrogata nei confronti dell'allenatore Miggiano Gaetano.

* * *

Con rituale preannuncio e tempestivo reclamo, l'A.S.D. Taurisano 1939 ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale con il quale il calciatore Miggiano Gaetano è stato sanzionato con la squalifica per tre gare effettive in relazione alla condotta descritta negli atti ufficiali, ex art. 38 C.G.S.:

«Colpiva con uno schiaffo al volto un calciatore avversario facendolo cadere a terra».

Il reclamo risulta caratterizzato da una significativa genericità, poiché la società reclamante non contrappone alla ricostruzione contenuta nel referto arbitrale una concreta e specifica ricostruzione alternativa dell'episodio. In sede di decisione è intervenuto per la società l'Avv. Cazzato il quale ha chiesto una parziale riduzione della sanzione applicata al tesserato Miggiano, mettendo in risalto la netta distinzione tra la condotta violenta e la condotta antisportiva, sottolineando che affinché si verifichi la condotta violenta è necessario che chi subisce la condotta abbia una lesione, citando la decisione della Corte sportiva di Appello Nazionale n. 0023 del 07/11/2024.

Tale valutazione non offre alcuno spunto valutativo differente rispetto a quanto si apprezza nel reclamo, non viene fornita una spiegazione alternativa su cui poter esprimere un giudizio relativamente ai fatti occorsi nella gara del 31.08.

La difesa non dimostra in alcun modo, infatti, che il contatto sia stato involontario o che il gesto sia avvenuto nell'ambito di un contrasto di gioco, oppure che l'azione abbia avuto modalità differenti da quelle riferite dall'arbitro. La reclamante si limita in sostanza a sostenere che l'episodio sarebbe stato isolato e che il calciatore sarebbe privo di precedenti disciplinari, traendone una conclusione di sproporzione della sanzione. Si tratta, tuttavia, di argomentazioni che non contestano il fatto storico risultante dal referto, ma si limitano a sollecitare una diversa valutazione della sua gravità non suffragata da prove valutabili. La Corte non è quindi posta dinanzi a due differenti ricostruzioni dell'accaduto, entrambe supportate da elementi concreti, tra le quali operare una scelta. Vi è, da un lato, la precisa ricostruzione dell'ufficiale di gara e, dall'altro, una prospettazione difensiva che non individua alcun elemento oggettivo idoneo a contraddirla. La genericità del reclamo assume particolare rilievo proprio perché la richiesta di rideterminazione della sanzione presupporrebbe l'individuazione di elementi concreti dai quali desumere una diversa valutazione del fatto o l'esistenza di specifiche circostanze attenuanti. Nessun elemento di tale natura è stato indicato. Dalla ricostruzione contenuta nel referto arbitrale emerge, al contrario, un episodio nel quale il calciatore del Taurisano poneva in essere un gesto fisico volontario direttamente nei confronti di un avversario, colpendolo al volto con uno schiaffo, con la conseguenza che il calciatore colpito cadeva a terra.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre preliminarmente richiamare il particolare valore probatorio che l'ordinamento federale attribuisce ai rapporti degli ufficiali di gara. L'art. 61, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva FIGC stabilisce che i rapporti degli ufficiali di gara e gli eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. La disposizione attribuisce al rapporto arbitrale una posizione probatoria privilegiata in relazione ai fatti direttamente percepiti dall'ufficiale di gara nell'esercizio delle proprie funzioni. Inoltre, la giurisprudenza federale qualifica tale efficacia come fede privilegiata, ossia le risultanze del rapporto non possono essere superate da mere allegazioni difensive, ma richiedono elementi contrari chiari, specifici e oggettivamente verificabili. Nel caso di specie, il rapporto arbitrale descrive in maniera puntuale il comportamento contestato: il calciatore Miggiano colpiva con uno schiaffo al volto un calciatore avversario, facendolo cadere a terra. Non emergono dagli atti elementi oggettivi idonei a porre in discussione tale ricostruzione. Alla luce delle risultanze degli atti ufficiali, la condotta deve essere qualificata come condotta violenta ai sensi dell'art. 38 CGS. Nel caso in esame, la descrizione offerta dall'arbitro nel referto non identifica la condotta come un contatto accidentale o una conseguenza di un contrasto agonistico, bensì un gesto fisico diretto al volto di un calciatore avversario. La circostanza che il gesto sia consistito in un "solo" schiaffo non esclude, di per sé, la qualificazione della condotta come violenta. Pertanto, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, pari a tre gare effettive, coincide dunque con il minimo edittale previsto dalla disposizione per la condotta violenta.

Ne consegue che la richiesta della reclamante di ridurre la squalifica a due gare non può essere accolta sulla base della sola affermazione di una pretesa sproporzione, ma richiederebbe l'individuazione di una concreta circostanza attenuante idonea a giustificare la deroga al minimo previsto dalla norma e tale circostanza non risulta individuabile nel reclamo depositato agli atti.

In conclusione e alla luce di quanto precede, il reclamo deve essere respinto. La condotta contestata risulta provata dalle risultanze del rapporto arbitrale, cui l'art. 61 CGS attribuisce piena efficacia probatoria; la reclamante non ha fornito una ricostruzione alternativa specifica né elementi oggettivi idonei a contraddire quanto riferito dall'ufficiale di gara. Dunque, la squalifica di tre gare effettive corrisponde al minimo edittale previsto dall'art. 38 CGS per la condotta violenta e non risultano circostanze attenuanti concretamente idonee a giustificare la riduzione.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente, provvedendo definitivamente in merito al reclamo in esame, così

DELIBERA

- 1) di rigettare il reclamo proposto dalla società A.s.d. Taurisano 1939;
- 2) per l'effetto, addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Relatore
Avv. Maria Giulia COLETTI

Il Presidente
Avv. Giuseppe CONTE

Depositato in data 21 Settembre 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA
--

C/C Intestato a:	LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA:	UNICREDIT
IBAN:	IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 21/09/2026.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci